



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11632 del 2010, proposto dalla:

società Autoservizi Lariano s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Pagliaccia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Quattrino, in Roma, via Lorenzo il Magnifico n. 80;

contro

Comune di Lariano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Muolo, con domicilio eletto presso Rossana Muolo, in Roma, via Cola di Rienzo n. 163;

nei confronti di

società Caliciotti Bus, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio D'Alessio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Cola di Rienzo n. 163;

per l'annullamento

del provvedimento del responsabile Area amministrativa Comune di Lariano di cui al prot. n. 19767 del 3.12.2010, comunicato il 9.12.2010, deliberato con verbale di gara del giorno 1.12.2010, con il quale è stata deliberata l'esclusione della società Autoservizi Lariano s.n.c. dalla gara con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola materna ed elementare , di cui al bando di gara pubblicato in data 14.10.2010, per la mancata allegazione della busta C relativa agli "elementi giustificativi" di cui al punto 1.5.1 del Bando di gara;

della clausola del disciplinare di gara di cui alla Sezione 2, punto 2.3, secondo la quale, a pena di esclusione dalla gara, "il plico generale dovrà contenere la busta debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione 1, contenente gli elementi giustificativi ai sensi dell'art. 87 del Decr. lgs. n. 163/2006" e della clausola di rinvio dello stesso bando di gara contenuta nella sezione I, punto 1, secondo cui le offerte dovranno essere redatte e collezionate secondo le modalità tassativamente previste alle Sezioni 1 e 2 del disciplinare di gara; nonché di ogni ulteriore atto a questo connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lariano e della contro interessata società Caliciotti Bus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Lariano ha pubblicato, in data 14.10.2010, un bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni della scuola materna ed elementare, decorrenza 01.01.2011-30.06.2016; alla procedura di gara ha partecipato anche la società la ricorrente Autoservizi lariano s.n.c., in qualità di mandataria della costituenda A.T.I. .

Nella seduta di gara dell'1.12.2010, la Commissione giudicatrice ha ravvisato la carenza all'interno del plico della ricorrente della busta C "elementi giustificativi", e - nonostante la verbalizzazione della stessa società, la quale ha rappresentato l'incongruenza del riferimento contenuto nel disciplinare di gara alla Sezione 2, punto 2.3. in cui si rinviava ai giustificativi della norma contenuta all'articolo 87 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e che la propria offerta non costituiva un'offerta anomala- e ha statuito l'esclusione della stessa; al verbale di gara dell'1.12.2010 ha fatto seguito la comunicazione del provvedimento di cui al prot. n. 19767 del 03.12.2010.

Con il ricorso in trattazione la società ricorrente ha impugnato il

predetto provvedimento nonché le presupposte clausole di cui alla Sezione 2, punto 2.3 del disciplinare di gara e di cui alla Sezione I, punto 1, del bando di gara.

Ne ha dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 87 del D. Lgs. n. 163 del 2006 in riferimento al recepito orientamento della Corte di Giustizia 27.11.2001, n.285; violazione della Direttiva comunitaria CEE 2004/18 e del principio di proporzionalità; eccesso di potere per irrazionalità, ultroneità e inadeguatezza e sproporzione rispetto al pubblico interesse.

La ricorrente, che svolge da anni il trasporto scolastico in favore del Comune di Lariano, è stata esclusa per la sola omessa presentazione dei giustificativi di cui alla busta C , come indicati nel disciplinare di gara alla Sezione 2, punto 2.3 e nonostante nella medesima seduta il rappresentante presente dell'ATI avesse motivato la mancata presentazione dei detti giustificativi sulla base della inesistenza di un'offerta anomala alla propria posizione alla luce del ribasso offerto che era particolarmente contenuto.

Inoltre la clausola del disciplinare di gara impugnata faceva esplicito riferimento all'articolo 87 del D. L. Lgs. n. 163 del 2006, il quale, tuttavia, riguardava una fase successiva e solo eventuale della gara relativa alla rilevazione dell'anomalia delle offerte; ne conseguirebbe la violazione di varie norme del Trattato CEE e, in specie, degli articoli 2 e 55 della Direttiva 2004/18/CEE, nella parte in cui dispongono che “ le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori

economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza” e “ se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione , l'amministrazione aggiudicatrice , prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione”.

La *lex specialis* della gara - e, in particolare la Sezione 2, punto 2.3, del disciplinare nonché la Sezione I del bando nella parte in cui imponevano, a pena di esclusione dalla gara, la presentazione, a corredo della offerta, degli “*elementi giustificativi ai sensi dell'art. 87 D. Lgs. n. 163/2006*” - sarebbe illegittima in quanto violativa del principio di proporzionalità, potendosi l'adempimento in questione rivelarsi inutile *ex post* nell'ipotesi in cui l'impresa che abbia infranto quella prescrizione si riveli non anomala.

Dal detto principio discenderebbe che non vi sarebbero preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e che, mentre l'offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni e sarebbero ammesse giustificazioni sopravvenute; e, pertanto, le clausole del bando che richiedono la presentazione di giustificazioni già a corredo dell'offerta economica, che rispondono ad esigenze pratiche di accelerazione e semplificazione del procedimento, possono mai essere intese, pena la loro illegittimità, come prescrizione di un requisito o adempimento a pena di esclusione dalla gara.

2- Violazione dell'articolo 84, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 per l'illegittima composizione della commissione di gara e eccesso di potere per violazione del principio di unicità della commissione e del principio della collegialità perfetta di cui alla Sezione 6 del disciplinare di gara.

Alla sezione n. 6 il disciplinare, richiamato dal bando di gara, dispone che “l'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso sarà specificamente valutata da un'apposita Commissione, nominata con successivo provvedimento “, concretizzandosi, in tal modo, una violazione del criterio di unicità della Commissione; inoltre la Commissione giudicatrice della presente procedura non sarebbe composta da un numero dispari di membri - necessario per assicurare la funzionalità del principio maggioritario per la formazione del quorum strutturale - (come da Cons. Stato 12.07.1995, n.1772) - atteso che, nella decisione circa l'ammissione delle società offerenti, tutti i quattro componenti hanno espresso il proprio parere e il proprio assenso o dissenso, ivi compreso il verbalizzante, il quale, in quanto avente funzione di consulente esterno, non avrebbe potuto avere la funzione di componente “effettivo” che gli consentisse di esprimere valutazioni in sede collegiale sulle offerte.

3- Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 157 del 1995, in attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

Il provvedimento di esclusione impugnato si porrebbe anche in violazione degli articoli 1 e 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995 nella parte

in cui stabiliscono, in ogni caso, per l'amministrazione aggiudicatrice la facoltà " di invitare se necessario, i concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati , documenti e dichiarazioni presentate " .

4- Violazione di legge per la carenza assoluta, l'apoditticità e l'insufficienza della motivazione sottesa al provvedimento di esclusione e eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione. Nel provvedimento impugnato la motivazione è sviluppata con riferimento unicamente alla norma di cui al punto 1.5.1 del bando mentre, come si potrebbe agevolmente evincere dall'esame del bando di gara, la Sezione 1 non conterrebbe alcun punto 5, né sub 5.1.

Ha proposto, altresì, l'istanza di risarcimento del danno, anche per equivalente, "conseguente alla illegittimità del provvedimento di esclusione adottato, tenuto altresì conto che la Autoservizi Lariano S.n.c. risulta avere in corso l'attuale contratto relativo all'affidamento del trasporto scolastico del Comune di Lariano".

Il Comune di Lariano si è costituito in giudizio in data 27.1.2011 depositando memoria difensiva, con la quale ha dedotto, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione processuale attiva della ricorrente quale "mandataria" della costituenda A.T.I., in quanto si verte in una fase antecedente a quella di costituzione dell'ATI e, pertanto, difetta il necessario potere di rappresentanza processuale, per conto della costituenda ATI in capo alla singola aspirante associata; ha, altresì, dedotto l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del bando di gara – nella considerazione che il

soggetto leso non potrebbe limitarsi a impugnare il solo atto applicativo, privo di vizi propri, ma dovrebbe impugnare anche il bando contenente la prescrizione affetta da vizi avente ad oggetto gli oneri formali di partecipazione richiesti a pena di esclusione dalla gara- atteso che formalmente la ricorrente non avrebbe indicato nell'epigrafe del ricorso la Sezione I, paragrafo I.1, comma 3.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso in quanto il termine entro cui presentare gli elementi giustificativi circa l'affidabilità dell'offerta presentata, richiesti dalla stazione appaltante, avrebbe natura perentoria, la stazione appaltante non avrebbe materialmente proceduto alla costituzione di una separata commissione per la valutazione delle offerte tecniche e, infine, l'Avv. Costantini avrebbe avuto solo la qualifica di "componente esterno" della Commissione con mere funzioni di segretario verbalizzante, senza potere decisorio e di voto all'interno della Commissione.

Con l'atto di intervento *ad opponendum* si sono costituite in giudizio le società Caliciotti Bus s.r.l. e Cilia s.p.a. in qualità di mandante e mandataria della costituenda ATI, partecipante alla gara di cui trattasi, le quali hanno insistito nell'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere e di interesse della ricorrente nonché nell'ulteriore eccezione di inammissibilità per la mancata impugnazione degli atti di gara presupposti e nel merito hanno argomentato l'infondatezza del ricorso, del quale hanno, in via subordinata, richiesto il rigetto.

Con l'ordinanza n. 417/2011 del 3.2.2011- riformata in sede di appello con l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1906/2011- è

stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.

La ricorrente ha depositato documentazione in data 9.1.2012 e, con la memoria del 12.1.2012, ha controdedotto alle eccezioni preliminari avversarie ed ha argomentatamente insistito nelle proprie conclusioni ai fini dell'accoglimento del ricorso.

Il comune, con la memoria e allegata documentazione depositata in data 30.3.2012, ha ribadito le proprie precedenti difese ed ha, in particolare, argomentato l'infondatezza della proposta azione risarcitoria in considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo della colpa nel comportamento posto in essere dall'amministrazione stessa - avuto riguardo anche alle innovazioni normative nella materia ed ai contrastanti orientamenti giurisprudenziali nella materia- nonché del mancato rispetto del principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2967 c.c. .

Con memoria del 30.3.2012 le intervenienti hanno reiterato le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 26.4.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

DIRITTO

In via preliminare devono essere affrontate le eccezioni in rito di cui agli scritti difensivi dell'amministrazione comunale e della controinteressata.

1. Con una prima eccezione è stato dedotto il difetto di legittimazione

passiva della ricorrente in quanto mandataria di una A.T.I. non ancora costituita.

L'eccezione è disattesa di fondamento per le considerazioni che seguono.

E, infatti, per giurisprudenza oramai consolidata nella materia, sussiste la legittimazione ad agire in giudizio della singola impresa in associazione, sia essa mandante o mandataria, e sia che il raggruppamento sia stato già costituito al momento dell'offerta o debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione ai fini della proposizione di un autonomo ricorso contro gli atti e i risultati di una gara di appalto (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1346 e *idem*, 08 ottobre 2008, n. 4931).

2. Con una seconda eccezione preliminare è stata dedotta l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della *lex specialis* di gara quale atto presupposto direttamente lesivo.

Anche la predetta eccezione è, tuttavia, infondata e deve essere respinta atteso che, dal tenore testuale del ricorso nonché dalla valutazione del suo contenuto nel complesso, è evidente l'impugnazione da parte della ricorrente delle disposizioni sia del bando che del disciplinare di gara ritenute lesive in quanto integranti i presupposti sui quali si è fondata l'esclusione dalla gara della ricorrente per la mancata presentazione in sede di offerta dei giustificativi ivi richiesti.

3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.

Il bando di gara, alla sezione I, paragrafo I.1, comma 3, nella parte in cui rinvia al disciplinare, dispone che *“Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 1 e 2 del Disciplinare di Gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto”*; il disciplinare di gara, alla sezione 1, paragrafo 1.5 dispone, a sua volta, che a pena di esclusione l’offerta dovrà rispettare quanto segue *“...in particolare gli elementi giustificativi di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 a pena di esclusione dovranno:”* *“1.5 1. - essere racchiusi in propria busta, debitamente sigillata ... riportante al suo esterno l’indicazione del concorrente e la dicitura Busta C- elementi giustificativi.”*.

Dal combinato disposto delle due disposizioni di gara è evidente, pertanto, che, indubbiamente, la *lex specialis* di gara prevedeva a pena di esclusione l’allegazione sin dalla presentazione dell’offerta dei giustificativi; e, al riguardo, va ribadito che, la clausola di esclusione, una volta entrata a far parte della *lex specialis*, non può essere disapplicata, con l’effetto che sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla procedura di gara l’impresa che non l’abbia rispettata (cfr. CdS, V, 16.3.2010, n. 1530).

Si tratta, pertanto, di verificare se effettivamente la suddetta clausola possa essere considerata illegittima alla luce delle censure di cui al ricorso introduttivo.

Il richiamato articolo 87, *“Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse.”*, nel testo originario disponeva che *“2. Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1, possono riguardare, a*

titolo esemplificativo: ...” e, nel testo risultante dalla modifica apportata con l'articolo 4-quater, comma 1, lettera c), punto 2), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, che “ 2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: ...”.

Il precedente articolo 86, comma 5, nel testo in vigore prima dell'abrogazione disposta con l'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, disponeva che *“5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.”.*

Si premette al riguardo che il bando ed il disciplinare di gara di cui trattasi sono stati approvati con la deliberazione G.C. n. 97 del 12.10.2010 quando, pertanto, le modifiche introdotte dal richiamato D.L. del 2009 erano oramai già pienamente in vigore.

E la predetta circostanza assume rilevanza nel caso di specie alla luce del contrasto giurisprudenziale in materia relativamente alla legittimità di una clausola degli atti di gara che preveda a pena di esclusione l'allegazione dei giustificativi sin dalla fase della presentazione delle offerte.

Dato atto del detto contrasto il Collegio, preso altresì cognizione degli

ulteriori sviluppi in materia intervenuti nelle more della trattazione del merito, rivalutando le conclusioni cui si era pervenuti in un primo momento in sede cautelare di sommaria valutazione della fondatezza del ricorso, ritiene di dovere accedere alla tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente.

Ed infatti la richiesta di presentazione di giustificazioni preventive ha finalità di mera accelerazione e semplificazione della procedura, quale anticipata verifica della serietà della partecipazione, e non assurge a requisito di partecipazione alla gara, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale nella fase successiva a quella di verifica dell'anomalia e se ed in quanto l'offerta risulti sospetta e, pertanto, non comporta di regola l'esclusione dalla procedura selettiva; peraltro, la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 86, comunque non più vigente all'epoca dell'indizione della presente gara, che consentiva alla stazione appaltante di richiedere, con la *lex specialis*, la presentazione preventiva, assieme all'offerta, delle giustificazioni, è stata appunto abrogata.

La citata *ratio* della norma di legge menzionata, la sua successiva abrogazione nonché lo sfavorevole atteggiamento giurisprudenziale in ordine alla possibilità di ricollegare la grave conseguenza dell'esclusione all'omessa presentazione preventiva delle giustificazioni non possono, pertanto, in questa sede, comunque, non orientare l'interpretazione della sopracitata clausola del disciplinare di gara per cui si potrebbe sostenere che sarebbe oltretutto eccessivo, e contrario alle regole di stretta interpretazione che sovrintendono

all'approccio ermeneutico dovuto alle sanzioni espulsive *lato sensu* intese, ritenere che la stazione appaltante, con la citata clausola, abbia voluto imporre, già dal momento della presentazione delle offerte, la compresenza d'un corredo giustificativo assolutamente completo e sotto tutti i punti di vista idoneo a consentire subito una valutazione sull'eventuale anomalia dell'offerta; e, tuttavia, ancora a monte, appare proprio irragionevole sanzionare con l'esclusione un inadempimento non significativo *a priori* ma solo, ed eventualmente, nel concreto contesto della gara, a seconda che emerga o meno un sospetto di anomalia dell'offerta.

Né in senso contrario può richiamarsi, in quanto riferito ad una fattispecie realizzatasi nel vigore del comma 5 dell'articolo 86, quell'orientamento di cui da ultimo secondo cui la clausola della *lex specialis* di una gara di appalto che richieda la presentazione, a pena di esclusione, delle giustificazioni preventive delle offerte, non si pone in contrasto con alcuna disposizione normativa, sia nazionale che comunitaria; al contrario detta richiesta è ragionevole, non comporta un onere documentale incongruo ed eccessivo e risponde a finalità di accelerazione e semplificazione della procedura, essendo garanzia di serietà dell'offerta, scongiurando il pericolo che le giustificazioni vengano ricostruite solo *ex post*, anziché essere realmente esistenti al momento della formulazione dell'offerta, ed assicurando perciò una reale responsabilità dell'impresa circa le condizioni di gara, in quanto solo il concorrente, che esponga con completezza i costi delle singole voci che concorrono a formare l'importo complessivo dell'appalto,

dimostra di avere piena consapevolezza dell'impegno che assume mediante la presentazione dell'offerta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 546).

Per le dette assorbenti considerazioni il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente.

Con il ricorso introduttivo, tuttavia, la ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità del provvedimento impugnato.

Al riguardo si premette che la società ricorrente era pacificamente il gestore del servizio in questione e che, altrettanto concordemente, per come confermato dalle parti in sede di trattazione orale, nelle more della procedura di gara e del presente giudizio, la stessa si è potuta giovare della proroga degli effetti del contratto, che le consente tuttora di continuare a svolgere legittimamente e remunerativamente il servizio di cui trattasi; ne consegue che, al momento, la ricorrente non può fondatamente lamentare alcun danno economico definitivo al riguardo.

In ogni caso l'azione risarcitoria è infondata nel merito e deve essere respinta per le considerazioni che seguono, difettando la ricorrenza di tutti i necessari presupposti di legge.

Ed infatti l'atipicità del regime relativo alla responsabilità della pubblica amministrazione per danno arrecato a privati a seguito di attività illegittima rispetto a quello generale di cui all'articolo 2043 c.c. è che nel primo non è richiesto alla parte lesa un particolare sforzo

probatorio per dimostrare la colpa dell'amministrazione in quanto, pur non essendo configurabile una generalizzata presunzione di colpa di quest'ultima, in mancanza di una espressa previsione normativa, possono operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice di cui all'articolo 2727 c.c. desunta dalla singola fattispecie, con la conseguenza che il privato può invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile, con la conseguenza che a questo punto spetterà alla pubblica amministrazione dimostrare che si è trattato invece di un errore scusabile, conseguente a contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, a formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, alla complessità del fatto, all'influenza determinante di altri soggetti, all'illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482).

Nel caso di specie la riconosciuta illegittimità della clausola esclusiva del bando di gara consegue ad un mutamento di orientamento giurisprudenziale nella materia, peraltro non ancora consolidato in modo inconfutabile, e comunque risulta che la detta clausola è stata redatta da parte dell'amministrazione comunale e vi è stata data necessariamente esecuzione da parte della commissione in un contesto normativo e giurisprudenziale in cui non vi era alcuna certezza in ordine alla sua legittimità; ne consegue che non possa configurarsi nel caso di specie nella sua condotta la colpa

dell'amministrazione che costituisce presupposto, invece, indispensabile ai fini della configurabilità della sua responsabilità extracontrattuale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda *Ter*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, e, per la parte residua, concernente l'azione risarcitoria, lo respinge.

Condanna l'amministrazione comunale al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Contributo unificato refuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Germana Panzironi, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)